

**NOTA INFORMATIVA 15/2025:**

**LINEE GUIDA DEL NUOVO REGIME FISCALE ETS CON DECORRENZA 1° GENNAIO  
2026**

**INDICE DEGLI ARGOMENTI**

1. Definizione di commercialità
2. Criteri per la qualificazione fiscale dell'ente
3. Regime forfetario
4. Regime specifico per Imprese Sociali
5. Regime Iva per Enti Associativi
6. Onlus – Organizzazioni non lucrative di utilità sociale
7. Conclusioni e prospettive

Con il nulla osta della Commissione europea annunciato a marzo 2025, diventa pienamente efficace dal 1° gennaio 2026 la riforma fiscale del Codice del Terzo Settore, che introduce una disciplina organica volta a distinguere tra ETS “commerciali” e “non commerciali”, con regimi fiscali differenziati. La riforma persegue l’obiettivo di favorire la sostenibilità degli enti a finalità civica e di assicurare equità competitiva rispetto agli operatori for profit”.

## 1. Definizione di commercialità

La qualificazione fiscale di un ETS dipende dalla natura commerciale o non commerciale delle attività di interesse generale esercitate. Ai fini IRES, sono considerate non commerciali le attività:

- svolte a titolo gratuito, senza alcun corrispettivo da parte degli utenti;
- svolte dietro corrispettivo che non eccede i costi effettivi, inclusi quelli indiretti e al netto dei contributi pubblici non obbligatori;
- i cui ricavi non superano del 6% i costi sostenuti, per ciascun esercizio e per non oltre due esercizi consecutivi.
- Sono inoltre sempre considerate non commerciali, a prescindere da tali criteri, specifiche attività quali:
- la ricerca scientifica di rilevante interesse sociale, a condizione che gli utili siano reinvestiti e che non vi siano accessi preferenziali ai risultati da parte di soggetti privati;
- le attività sanitarie e sociosanitarie gestite da Fondazioni ex IPAB, in assenza di compensi agli amministratori.

Ulteriori semplificazioni si applicano ad APS e ODV per specifiche attività non commerciali.

## 2. Criteri per la qualificazione fiscale dell'ente

Un ETS si qualifica come "commerciale" quando i ricavi derivanti da attività di interesse generale svolte con modalità commerciali, sommati ai ricavi da attività diverse, superano le entrate di natura non commerciale (contributi; liberalità; quote associative, ecc.).

Le sponsorizzazioni, sebbene siano tassabili, non rilevano ai fini del calcolo della natura fiscale dell'ente.

Ne deriva che:

- un ETS "non commerciale" è tassato solo per i proventi derivanti da attività a carattere commerciale (comprese quelle diverse);
- un ETS "commerciale" è tassato sull'intera base imponibile, anche per le entrate tipicamente non commerciali.

La novità di maggior rilievo è che anche un ETS "commerciale" può mantenere la qualifica di ente del Terzo Settore, beneficiando quindi di agevolazioni extra-tributarie e della visibilità connessa all'iscrizione nel RUNTS.

## 3. Regime forfetario

L'art. 80 del CTS prevede un regime fiscale agevolato forfetario applicabile agli ETS "non commerciali", in relazione:

- ai ricavi derivanti da attività di interesse generale svolte con modalità commerciali;
- ai ricavi da attività diverse, purché nel complesso non venga superata la soglia di prevalenza delle attività non commerciali.

Il reddito imponibile si determina applicando coefficienti di redditività differenziati (es. per servizi o cessione di beni), a cui si sommano plusvalenze, sopravvenienze attive, dividendi e proventi immobiliari.

L'opzione per il regime forfetario si esercita con la dichiarazione dei redditi e ha durata minima triennale, salvo revoca successiva. È prevista anche la possibilità di esercizio dell'opzione in sede di dichiarazione di inizio attività IVA.

APS e ODV possono accedere a un regime speciale semplificato (art. 86 CTS), a condizione che i ricavi commerciali non superino i 130.000 euro annui. In tal caso, sono esonerate dalla tenuta della contabilità, fatto salvo l'obbligo di conservazione dei documenti.

Dal 2026, il regime agevolato di cui alla Legge n. 398/1991 sarà abrogato per tutte le associazioni, anche non ETS, con unica eccezione per le ASD, a cui continuerà ad applicarsi.

#### **4. Regime specifico per Imprese Sociali**

Le Imprese Sociali, disciplinate dal D.lgs. 112/2017, beneficeranno di un regime fiscale coerente con la loro missione statutaria. In particolare, sarà esente da imposte il reddito reinvestito nell'attività istituzionale o destinato all'incremento del patrimonio. Una novità che allinea il trattamento fiscale al ruolo sociale svolto, rispetto all'attuale assimilazione agli enti profit.

#### **5. Regime Iva per Enti Associativi**

Dal 1° gennaio 2026, gli enti associativi passeranno dal regime di esclusione IVA a quello di esenzione IVA, come già anticipato nella precedente informativa 2024. Tale modifica comporterà l'obbligo di rivedere:

- le modalità di fatturazione;
- la gestione della detrazione e indetraibilità dell'IVA;
- la struttura dei contratti e dei rapporti economici.

L'impatto sarà significativo, specie per le associazioni che sinora operavano senza un sistema IVA formalizzato. Si raccomanda una tempestiva revisione dei processi amministrativi e contabili.

#### **6. Onlus – Organizzazioni non lucrative di utilità sociale**

Con l'entrata in vigore del nuovo regime ETS e IS, l'anagrafe delle ONLUS sarà soppressa dal 1° gennaio 2026. Le ONLUS dovranno decidere se iscriversi al RUNTS come ETS (commerciali o non commerciali) oppure optare per la qualifica di Impresa Sociale; entro il 31 marzo 2026, pena la cancellazione d'ufficio e la conseguente devoluzione del patrimonio.

Data la storica diffusione delle ONLUS, è fondamentale che tali enti effettuino un'accurata analisi della propria operatività, valutando con attenzione il percorso più coerente con le finalità statutarie e la sostenibilità economica.

#### **7. Conclusioni e prospettive**

La riforma fiscale del Terzo Settore rappresenta un passaggio epocale che impone a tutti gli enti un'attenta revisione del proprio assetto fiscale, statutario e contabile. Ulteriori interventi normativi sono attesi nei prossimi mesi, tra cui:

- decreti attuativi per l'implementazione operativa della riforma;
- autorizzazioni UE in materia di strumenti finanziari etici e titoli di solidarietà.